



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ordinario di MESSINA

II Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo

Presidente

Dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. 32-1/2026 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da

AXPO Italia S.p.A., (P. IVA 01141160992), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Salvatore Pinto, con sede legale in 00187 – Roma (RM), Via IV Novembre n. 149, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrando, in virtù di procura in atti,

-ricorrente-

nei confronti di

F.lli Romeo S.R.L. (C.F. e P.IVA IT03058710835), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 98049 – Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo – Ex Moi Moschella,

-resistente non costituita-

Visto il ricorso depositato in data 1 aprile 2026 da AXPO Italia SpA, (P.IVA 01141160992), per l'apertura della liquidazione controllata;

rilevato che le notifiche sono state rituali e che la F.lli Romeo S.R.L. non si è costituita in giudizio;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il centro degli interessi principali dell'impresa (COMI), ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, è situato in



Italia, in un Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo – Ex Moi Moschella CAP 98049;

- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente AXPO Italia SpA che risulta titolare di un credito pari a € 14.901,15, oltre interessi e rivalutazione, come risultante da decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati alla debitrice in data 21.03.2023;

- la società debitrice, pur non costituita nel presente procedimento, deve ritenersi assoggettabile alla liquidazione controllata, in quanto riconducibile alla nozione di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Ai fini della verifica del mancato superamento delle soglie dimensionali occorre avere riguardo all'inattività della società, risalente invero all'anno 2017 (l'ultimo bilancio risale al 2015; l'ultima dichiarazione dei redditi all'anno 2018 con valori tutti prossimi allo zero); che non v'è evidenza della emissione di decreti ingiuntivi in danno della compagine resistente, né v'è evidenza della pendenza di procedure esecutive (mobiliari e immobiliari) in danno della medesima compagine; che la società non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati; che non vi sono protesti a carico della compagine resistente; che i debiti contributivi si attestano su un valore prossimo ai 95.000,00 euro e che i debiti tributari complessivi (in essi inclusi i debiti previdenziali) si attestano su un valore prossimo ai 250.000,00 euro;

- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, come risulta desumibile in concreto:

- dall'inadempimento del credito vantato dalla ricorrente per l'importo di € 14.901,15, oltre interessi e rivalutazione;

- dal mancato pagamento di ingenti debiti previdenziali e tributari, per € 255.195,45, (vedi certificazione dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione del 28 aprile 2026);

ritenuto che il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un credito ingente, il quale sia indicativo dello stato d'illiquidità (cfr Cass. del 28/03/2018 n. 7589).

ritenuto che tale inadempimento è idoneo ad evidenziare, in mancanza di elementi che inducano a concludere diversamente, una situazione di illiquidità non transitoria e di un più generale stato di irreversibile dissesto dell'impresa;

che tali elementi comprovano che la situazione di crisi della impresa non è transeunte e che sussiste, quindi, lo stato di insolvenza.

Sussistono tutti i requisiti, ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCII, per accogliere la domanda di liquidazione controllata formulata da parte ricorrente, atteso che la debitrice è in stato di



insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 50.000,00, come risultante dalla sommatoria dei debiti verso parte ricorrente e dei debiti tributari e previdenziali emergenti dall' estratto aggiornato del concessionario della riscossione, per € 255.195,45.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI, con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi, iscritto all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Patti;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa minore **F.Ili Romeo S.R.L.** (C.F. e P.IVA IT03058710835), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 98049 – Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo – Ex Moi Moschella,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

NOMINA

Liquidatore l'avv. MARIA CRISTINA MANIACI, c.f. MNCMCR76M71A638Z;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- NOTIFICHI la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo



l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinqes e 155sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

DISPONE

Che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al



liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.05.2026.

Il Giudice relatore

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente

dott. Ugo Scavuzzo

